

## 1.2 SPECIALE ORDINATIVO DI PAGAMENTO IN C/ SOSPESO

### Indice:

- a. Introduzione
- b. Utilizzo dello speciale ordinativo
- c. Procedura di controllo
- d. Normativa di riferimento

Lo speciale ordinativo di pagamento in c/sospeso viene utilizzato dalla P.A., nel caso in cui fosse sprovvista dei fondi necessari, per provvedere a pagamenti urgenti rivenienti da atti giurisdizionali o lodi arbitrali aventi immediata esecutività, ex III comma, dell'articolo 475 del Codice

### ***a. Introduzione***

L'articolo 14 del DL n° 669/96 convertito in L. n° 30/97, modificato dall'articolo 147 della L. n° 388/2000 ha introdotto nel nostro ordinamento gius-contabilistico, l'istituto dello **speciale ordinativo di pagamento in c/sospeso**. Secondo detta norma, "le Amministrazioni dello Stato e gli Enti Pubblici non economici completano le procedure, per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi **efficacia esecutiva** e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo". Prima di tale termine il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle suddette Amministrazioni ed Enti, né possono essere posti in essere atti esecutivi. Il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio, dispone il pagamento mediante l'emissione di uno speciale ordinativo di pagamento, rivolto alla locale Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato – Banca d'Italia –, da regolare in conto sospeso.

I presupposti per l'attivazione della procedura del conto sospeso risultano, dunque, essere i seguenti:

1. l'avvenuta notifica del titolo giudiziale esecutivo alla P.A.;
2. la mancata disponibilità di somme sul capitolo pertinente di spesa.

Com'è noto il titolo giudiziale esecutivo è il documento con il quale viene accertato o costituito il diritto del creditore da realizzarsi in via esecutiva. Sono titoli giudiziali esecutivi: le sentenze passate in giudicato; le ordinanze ex articolo 179 c.p.c.; i verbali di conciliazione redatti in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione; le conciliazioni giudiziali effettuate nell'udienza, ex art.420 c.p.c.; i decreti ingiuntivi ed i lodi arbitrali. Tali provvedimenti giurisdizionali, per valere come titoli esecutivi, devono essere muniti della **formula esecutiva**, salvo che la legge disponga diversamente.

Si sottolinea, dunque, al fine dell'attivazione della procedura in rassegna, l'importanza cruciale della verifica della sussistenza del presupposto dell'avvenuta notifica del titolo esecutivo munito della formula di cui all'articolo 475 c.p.c. (Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari.....).

### ***b. Utilizzo dello speciale ordinativo***

Il presupposto legale, per esperire la procedura dell'emissione dello speciale ordinativo di pagamento in conto sospeso, è la notifica di un provvedimento giurisdizionale esecutivo e la mancanza di fondi sul capitolo di pertinenza. I predetti 120 giorni dovrebbero consentire, nell'intenzione del legislatore, all'Amministrazione di procedere al pagamento seguendo la procedura ordinaria, essendo lo speciale ordine di pagamento utilizzabile quale **estrema ratio** della comprovata impossibilità di seguire la procedura ordinaria a causa di carenza di disponibilità finanziarie.

La **ratio** del procedimento in esame, è di evitare gli aggravii di spesa inerenti la procedura esecutiva, e di consentire alla P.A. di provvedere al pagamento spontaneo per limitare il più possibile danni al pubblico erario, derivanti dall'effettivo azionamento della procedura esecutiva; in altri termini si vuole concedere alla P.A. il differimento dell'esecuzione, per l'approntamento dei mezzi finanziari, occorrenti al pagamento dei crediti azionati, e si vuole evitare il blocco dell'attività amministrativa imputabile ai ripetuti pignoramenti di fondi, contemperando in tal modo l'interesse del singolo alla realizzazione del suo diritto con quello generale ad un'ordinata gestione delle risorse finanziarie pubbliche. La procedura in parola va esperita nell'ipotesi di concreta impossibilità, nei termini consentiti, di effettuare i pagamenti a carico dei pertinenti capitoli di bilancio. E' indispensabile l'insufficiente stanziamento nei capitoli di spesa, ovvero l'esaurimento dei fondi destinati a tale scopo.

***c. La procedura di controllo***

La circolare RGS n. 24 del 04/8/2015, emanata in attuazione del Decreto MEF DEL 24/6/2015 avente in oggetto **“Modalità di emissione e caratteristiche dello speciale ordine di pagamento informatico rivolto al tesoriere per il pagamento di somme dovute in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali e di lodi arbitrari aventi efficacia esecutiva”**, stabilisce che a partire dal 1° settembre 2015, gli Speciali Ordini di Pagamento devono essere inviati alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato, o agli Uffici Centrali di Bilancio competenti, e successivamente, alla Banca d'Italia, soltanto per via telematica mediante evidenze informatiche firmate digitalmente. Tale applicazione è accessibile a tutti gli utenti del sistema Sirgs-Spese, sistema di Contabilità e Gestione Economica, disponibile presso tutti i Funzionari Delegati alla spesa.

***d. Normativa di riferimento***

- ✓ D.L. 31/12/1996, n° 669;
- ✓ L. 28/02/1997, n° 30;
- ✓ Circolare RGS n.24 del 04/8/2015;
- ✓ L. 23/12/2000, n° 388;
- ✓ GU Serie Generale n.172 del 27-7-2015, decreto MEF.